

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 6 ottobre 2008 (13.10) (OR. en)

13463/08

Fascicolo interistituzionale: 2007/0269 (COD)

> **CODEC 1204 TRANS 298**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio
	- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
	(Bruxelles, 22-25 settembre 2008)

I. INTRODUZIONE

A norma dell'articolo 131 del regolamento interno del Parlamento europeo ¹, l'on. Georg JARZEMBOWSKI (PPE-DE - DE) ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione contenente un emendamento alla proposta di regolamento presentata dalla Commissione.

II. **DIBATTITO**

Non ha avuto luogo alcun dibattito ai sensi dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo.

senza discussione preventiva nella plenaria.

13463/08 **JUR**

L'articolo 131 del regolamento interno del Parlamento europeo stabilisce che una relazione approvata in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione è iscritta all'ordine del giorno della seduta plenaria per una votazione senza emendamenti. La relazione forma quindi oggetto di una votazione unica. Una relazione iscritta all'ordine del giorno per la votazione senza emendamenti è altresì votata

III. VOTAZIONE

La plenaria ha approvato la relazione il 23 settembre 2008. L'unico emendamento presentato è stato approvato. Il testo emendato è stato approvato all'unanimità dal Gruppo del Consiglio e dovrebbe pertanto poter essere accettato dal Consiglio. Il Consiglio dovrebbe di conseguenza essere in grado, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento approvato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo " e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo " | ".

(secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) sino al 13 ottobre 2008, al fine di preparare meglio la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

_

13463/08 bia/BIA/pdn 2
JUR

Le delegazioni che avessero osservazioni di ordine giuridico-linguistico possono trasmetterle al segretariato della Direzione del Consiglio "Qualità della legislazione"

Rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0778 – C6-0451/2007 – 2007/0269(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0778),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0451/2007),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0258/2008),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1172/98

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

- (5) L'articolo 9 è così modificato:
- a) La prima frase è sostituita dalla seguente:

"Le modalità di attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti atti a adeguarlo al progresso economico e tecnico, nella misura in cui tale aggiornamento non comporti un aumento sproporzionato dei costi per gli Stati membri e/o dell'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10."

b) Sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:

"Le misure di cui al primo e al secondo trattino, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto trattino sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2."

(5) L'articolo 9 è soppresso.